



**Parte appellante:** come in atti e ivi: *“Voglia l’On. le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 1445/2017, pubblicata in primo grado dal Tribunale di Arezzo in data 20.12.2017, nella causa civile iscritta al n. 4872/2013 R.g., respingere integralmente, poiché infondata in fatto e diritto, l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo Tribunale di Arezzo n. 1159/2013, confermandolo in ogni sua parte. Respingere in ogni caso l’appello incidentale condizionato di parte appellata. Con vittoria di spese e compensi legali di primo e secondo grado.”*

**Parte convenuta in appello-** come in atti e ivi: *“voglia l’Ill.ma Corte di Appello, - respingere l’appello proposto da ██████████ Spa, nella sua qualità di mandataria di ██████████ Srl, perché infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1445/2017; - in ogni caso con vittoria di spese di onorari; in via di appello incidentale condizionato, in via istruttoria, ammettere dei mezzi istruttori formulati nell’atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. n. 2; nel merito - previo espletamento di ogni opportuno accertamento in ordine ai fatti ed alle eccezioni tutte dedotte in narrativa, da intendere richiamate e trascritte ed in particolare previo accertamento e conseguente declaratoria dell’inefficacia e/o invalidità nella più ampia forma delle fideiussioni tutte indicate in decreto ingiuntivo e previa sospensione della esecutività al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, dichiarare nullo e revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo opposto n. 1159/2013 cron. 3019/2013 depositato in data 19.08.2013 e conseguentemente dichiarare liberati, con la più ampia formula di giustizia i garanti per fideiussione ed odierni attori, con ogni consequenziale domanda. - Accertare e dichiarare inoltre la nullità e l’inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e per l’effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche mediante compensazione con il saldo dare emergente sui conti corrente dedotti in ricorso monitorio e/o al risarcimento del danno pari alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; - Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito dedotti in decreto ingiuntivo determinati in violazione dell’art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione e per l’effetto condannare*

*la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche mediante compensazione con il saldo dare emergente sui conti corrente dedotti in ricorso monitorio e/o al risarcimento del danno pari alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; - Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito dedotti in decreto ingiuntivo mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra le due società garantite e la convenuta Banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, interesse e/o qualsiasi costo che dovesse risultare non dovuto e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche mediante compensazione con il saldo dare emergente sui conti corrente dedotti in ricorso monitorio e/o al risarcimento del danno pari alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; - Accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche mediante compensazione con il saldo dare emergente sui conti corrente dedotti in ricorso monitorio e/o al risarcimento del danno pari alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, - Sempre in via di principalità accertare e dichiarare che la banca convenuta ha capitalizzato sui conti corrente dedotti in decreto ingiuntivo interessi di natura anatocistica e , per l'effetto, rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura, applicando passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese; - Condannare infine la convenuta banca alla restituzione, anche mediante compensazione e/o riduzione dell'eventuale esposizione, della somma che, all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante; - In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio"; in via istruttoria A)- Ammettere C.T.U. tecnico-contabile avente per oggetto i seguenti quesiti: calcolare l'ammontare complessivo delle competenze quantificate a titolo di*

*interessi, spese comunque denominate e di commissioni di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto; determinare l'esatto dare-avere tra le parti senza capitalizzazioni e senza commissioni di massimo scoperto. calcolare il tasso effettivo globale applicato dalla banca comprendendo ogni remunerazione percepita dalla stessa compresa la commissione di massimo scoperto. Rideterminare complessivamente i saldi dei conti corrente dedotti in ricorso monitorio, espungendo ogni somma, interesse, spesa non dovuta, applicando il corretto calcolo degli interessi al tasso legale od al diverso tasso ritenuto dal Giudicante e con espunzione dell'interesse e delle spese applicate mediante anatocismo. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e richiesta istruttoria, nonché di eccezioni, domande e conclusioni nei termini di legge".*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con sentenza n. 1445/2017 il Tribunale di Arezzo, ha accolto l'opposizione proposta da [REDACTED], (quali garanti delle debentrici principali [REDACTED] s.r.l. ) avverso il decreto ingiuntivo n. 1159/2013 emesso dallo stesso Ufficio, su ricorso della [REDACTED] a r.l., con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di € 122.060,35 in linea capitale oltre interessi dal 13/11/2012 sino al saldo e al solo [REDACTED] il pagamento di ulteriori € 91.000,00 oltre interessi dal 16/11/2012 al saldo e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e respinto la domanda di condanna avanzata in sede monitoria nei confronti degli opposenti ha, inoltre, respinto la domanda di inefficacia delle fideiussioni avanzata da [REDACTED] e compensato le spese di lite tra le parti.

L'opposizione svolta dai garanti [REDACTED] si fondava sui seguenti argomenti:

- a) l'inefficacia delle fideiussioni prestate;
- b) la violazione dell'art. 1956 c.c.;
- c) l'inattitudine dimostrativa del certificato prodotto da parte ingiungente a prova del credito;
- d) l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali;
- e) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
- f) l'indebita modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- g) l'illegittima applicazione di spese non pattuite in forma scritta;
- h) l'illegittima applicazione dell'anatocismo e, in estrema sintesi, ha spiegato domanda di accertamento dell'illegittima pratica dell'anatocismo e il ricalcolo del saldo del conto

corrente con espunzione di tutte le somme indebitamente capitalizzate (analiticamente riportato nelle conclusioni) .

Il Tribunale riteneva l'opposizione fondata e il decreto ingiuntivo opposto veniva revocato.

La decisione suddetta è sostenuta dai seguenti passaggi motivazionali:

- Mancava la prova della sussistenza del credito chiesto con il giudizio monitorio dalla Banca e gli opposenti sin dall'atto di citazione in opposizione e con i successivi termini ex art. 183 c.p.c. VI comma avevano contestato l'attitudine probatoria del "saldoconto" ex art. 50 T.U.B. dimesso da parte ingiungente a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria.

- A fronte di tali allegazioni la Banca aveva unicamente argomentato sulla sufficienza del saldoconto ex art. 50 T.U.B., già prodotto in sede monitoria, e ritenuto che tale documento fosse idoneo a provare il suo credito, omettendo la produzione di tutti gli estratti conto che avevano regolato il rapporto creditizio.

- L'assunto della Banca non poteva essere condiviso perché tale certificato se da un lato ben poteva costituire adeguato riscontro documentale ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, dall'altro la funzione dimostrativa del credito veniva meno nella fase di merito, a cognizione piena. Mancando gli estratti conto mancava la dimostrazione della sussistenza di un credito a favore di essa opposta per i titoli già azionati in sede monitoria.

- La statuizione di cui innanzi faceva ritenere assorbite dalla decisione le ulteriori domande degli opposenti sul carattere indebito o illegittimo delle competenze addebitate dalla Banca sui rapporti di conto corrente in questione.

- Sussisteva nei fideiussori la titolarità di un interesse diretto ad ottenere una statuizione sulla declaratoria di inefficacia delle fideiussioni prestate a prescindere dalla reiezione della domanda di pagamento avanzata dall'istituto di credito.

- Nel merito la domanda era infondata.

L'assunto ricostruttivo dei fideiussori secondo cui si trattava di fideiussione specifica e non di fideiussione *omnibus* non era condivisibile. Le circostanze, di per sé considerate,

non apparivano, infatti, in grado di superare la constatazione che, nelle fideiussioni in questione, non era contenuto alcun riferimento al contratto di mutuo predetto e, per contro, era espressamente indicato che si trattava di fideiussioni omnibus prestate a garanzia dell'adempimento di "operazioni bancarie di qualunque natura".

- Stante la reciproca soccombenza delle parti sussistevano giusti motivi per compensare le spese di lite.

Avverso questa decisione ha interposto appello [REDACTED] s.p.a. quale procuratrice di [REDACTED] s.r.l. facendo valere le seguenti censure:

- 1) Erronea qualificazione dell'estratto del conto corrente n. 91209-5 prodotto dalla Banca,

Sub A) Il Tribunale avrebbe dovuto meglio esaminare il contenuto del doc. 6, denominato "estratto autentico" c/c n. 91209-5 poiché come si evince dalla sua struttura e dai singoli dati ivi riportati, non si è in presenza di una mera dichiarazione unilaterale del funzionario bancario, cui l'art. 50 TUB attribuisce poteri di attestazioni, bensì un ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con condizioni attive e passive praticate dalla banca. Nel documento richiamato erano infatti riportati il periodo di riferimento, l'ultimo saldo del trimestre precedente, le movimentazioni successive di periodo, il saldo finale al momento del passaggio del conto a sofferenza, il riassunto scalare, il calcolo degli interessi di periodo con decorrenza e tasso nominale, le spese, e il riepilogo delle competenze a debito.

Infine il dirigente preposto ne aveva attestato la conformità alle scritture contabili della Banca per cui aveva assolto il suo onere probatorio.

Sub B) In Tribunale non aveva applicato correttamente il principio della mancata e tempestiva contestazione dell'estratto conto depositato, non avendo gli oppositori proposto specifiche contestazioni né sull'invio periodico degli estratti conto né avevano contestato la corrispondenza dell'estratto finale depositato alle scritture contabili della Banca.

In ragione della mancata tempestiva opposizione ex art. 1832 co.2 c.c. l'estratto conto stesso era divenuto incontestabile e quindi idoneo a fungere da prova del credito, anche nei confronti dei fideiussori.

2) Erronea valutazione del materiale probatorio sotto altri profili:- riconoscimento del debito e valore indiziario dei documenti in atti.

La decisione del Tribunale era ingiusta anche sotto altro profilo poiché non era stato minimamente considerato in nessuna parte della sentenza il riconoscimento del debito da parte di [REDACTED]. Con riferimento al credito di € 91.000,00 vantato nei confronti di [REDACTED] s.r.l. [(c/c 180/91192), garantito dalla fideiussione dello stesso [REDACTED]], la Banca aveva depositato un riconoscimento di debito per la somma di € 85.089,00 da parte di [REDACTED] e, quindi, sussisteva un riconoscimento pieno, circostanziato e mai contestato, che si legava, peraltro, all'ulteriore estratto conforme depositato sub doc. 11 ai fini dell'esatta quantificazione dell'importo dovuto.

Si sono costituiti in giudizio [REDACTED] che hanno resistito all'appello eccependo la carenza di legittimazione attiva della soc. [REDACTED] SPV s.r.l, e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione; spiegato appello incidentale condizionato sulle domande assorbite o non considerate dal primo Giudice sull'applicazione delle tecnica anatocistica e chiesto il ricalco del saldo del conto corrente con espunzione di tutte le somme indebitamente capitalizzate.

Così precisati i termini del contraddittorio, le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/7/2020, tenutasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera H DL 18/2020 hanno concluso come in epigrafe e con ordinanza emessa in pari data sono stati concessi i termini per le difese finali di cui all'art. 190 c.p.c.. Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va per priorità logico-giuridica esaminato l'eccezione di parte appellata, in ordine alla carenza di legittimazione attiva della soc. [REDACTED] SPV.

Parte appellante sostiene che: - mancherebbe la prova che l'asserito credito sia stato effettivamente acquistato da [REDACTED] SPV s.r.l. nell'ambito della ~~massiva~~ operazione di

cessione di crediti in quanto in alcun atto o documento era riportato il riferimento al nominativo dei garanti [REDACTED] e per cui la [REDACTED] SPV e, per essa l'[REDACTED] spa, non hanno alcuna legittimazione a stare in giudizio. Nel caso di specie non è dato conoscere se tra i crediti ceduti rientri anche quello per cui è causa. Infine, la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e della sua mandante deriverebbe dal fatto che le procure conferite sono totalmente generiche e non riferibili al rapporto dedotto in giudizio.

Ha replicato [REDACTED] richiamando e documentando la cronologia degli eventi societari e ripercorrendo la cronistoria delle cessioni in blocco. Ha inoltre eccepito - nella memoria di replica - la tardività dell'eccezione avversa poiché il credito in sofferenza, originariamente nella titolarità di [REDACTED] soc. coop. a r.l., già in primo grado era stato azionato dalla cessionaria [REDACTED] S.p.a., a mezzo della mandataria [REDACTED] S.p.a., senza alcuna contestazione avversaria. Perfezionatasi poi l'ulteriore cessione tra [REDACTED] e [REDACTED] SPV, era stata quest'ultima, rappresentata dalla propria procuratrice [REDACTED] s.p.a., a proporre appello.

L'eccezione è infondata: [REDACTED] in risposta a quanto eccepito dagli appellati ha prodotto in questo grado ( con le memorie di replica) ad integrazione della legittimazione attiva gli estratti notarili (notaio [REDACTED]) n. rep. 62184 e n. rep. 62185 del 21.10.2020, nei quali si certifica che i crediti vantati nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. in liquidazione e [REDACTED] S.r.l. sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco con atto di cessione del 15.06.2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 73 del 22.06.2017, provando in questo modo la titolarità attiva di Italfondiaro nella qualità di mandataria di [REDACTED] SPV.

Ulteriormente infondata è l'eccezione circa la totale genericità delle procure conferite per la mancata indicazione della procura a cui gli appellati si riferiscono. In atti sono state depositate più procure ma non si riscontra la predetta carenza (cfr. procura in appello avv. Lorenzo Crocini da [REDACTED]).

Passando ai motivi d'impugnazione l'appello è infondato.

**Quanto al primo motivo** d'impugnazione, entrambi i profili si risolvono nella riproposizione degli stessi argomenti di contestazione di cui al primo grado sulla valenza del saldo conto già rigettati dal primo Giudice in modo logico e coerente applicando i principi giurisprudenziali che regolano la materia e si pongono, per la mancata confutazione del percorso logico-giuridico posto dal Tribunale a fondamento della decisione impugnata, al limite dell'inammissibilità.

**Il motivo sub A)** è infondato.

A sostegno del motivo la Banca sostiene che i doc. ti 6) e 11) non possono essere ritenuti una mera dichiarazione unilaterale del funzionario ai sensi dell'art. 50 T.U.B., trattandosi proprio di un ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.

Il Tribunale in merito alla valenza probatoria di tale documento ha distinto l'idoneità del "saldoconto" ex art. 50 T.U.B. posto da parte ingiungente a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, dalla prova piena occorrente invece, nel giudizio di opposizione a D.I..

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso sostanziale è l'intimante e quindi sullo stesso incombe l'onere della prova del diritto azionato. Tale onere con riguardo al credito da saldo passivo di conto corrente bancario, va adempiuto mediante la produzione integrale degli estratti conto.

La Suprema Corte è intervenuta delineando l'onere probatorio spettante a ciascuna parte ( cfr. *ex pluris* ordinanza n. 22387/21) " *non sussistono dubbi sull'onere probatorio nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo*" precisa la Corte in particolare che " *..., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi; sicché, ove*

*manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti”.*

Già nella precedente sentenza n. 11543/19 la S.C. nel caso in cui il correntista era convenuto in giudizio dalla banca per il pagamento di somme e la banca non aveva depositato in giudizio l'intera sequenza degli estratti conto o non era riuscita a provare in altro modo il credito, il Giudice avrebbe dovuto applicare il c.d. “saldo zero”. Il credito bancario cioè deve essere ridotto in misura eguale al saldo negativo indicato nel primo estratto conto depositato in giudizio dalla banca oppure negli estratti conto successivi ad ogni singola interruzione rilevata nella sequenza cronologica degli estratti conto. Nella sentenza si chiarisce ulteriormente che la Banca non può invocare la mancanza del deposito ex art. 2220 c.c. dal momento che *“l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito”.*

Le interpretazioni della Corte sul saldo a conto zero non possono essere applicate nel ns. caso poiché, come non contestato, nessun estratto conto è stato depositato dalla Banca nonostante la rituale eccezione.

In questo modo è impossibile il controllo della formazione del saldo esposto nel doc. 6. E' innegabile, infatti, che l'omessa produzione degli estratti conto si ripercuote anche sulle altre voci che vanno a formare il saldo risultando impossibile verificare contabilmente l'applicazione dell'interesse trimestrale, le varie commissioni di MCS, le spese ecc..

**Il motivo sub B)** al pari va disatteso.

Sostiene parte appellante che la mancata tempestiva opposizione ex art. 1832 co.2 c.c. dell'estratto era idoneo a fungere da prova del credito, anche nei confronti dei fideiussori. La Corte condivide l'insegnamento della S.C. ( *ex pluris* n.30000/18) secondo la quale *“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto*

*conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente".*

In conclusione l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto.

**Il secondo motivo d'impugnazione** va disatteso.

L'appellante lamenta il mancato riconoscimento del debito e il valore indiziario della documentazione esibita in atti.

Il riconoscimento del debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite. E' sufficiente rilevare aderendo agli insegnamenti della S.C. ( cfr. sent. n. 19742/2014), come *"in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti"*.

Né il generico riconoscimento di debito costituisce, in mancanza di espressa dichiarazione al riguardo, rinuncia del debitore alle contestazioni di nullità delle voci che lo compongono; con la conseguenza che la banca rimane comunque onerata della produzione della necessaria serie degli estratti-conto di periodo.

Ciò in quanto la Banca solo attraverso il deposito degli estratti conto avrebbe potuto provare la legittimità del suo operato dal momento, che l'estratto conto depositato dalla Banca è relativo solo al saldo dell'ultimo trimestre, per cui è impossibile, stante le opposizioni degli appellati sulla validità dei conto correnti, determinare le condizioni applicate, i tassi debitori e creditori per l'intero rapporto, la CMS o la pattuizione sulle spese e la conseguente illegittimità del riconoscimento di debito sottoscritto dal correntista.

Tra l'altro nel caso di specie il riconoscimento sarebbe solo parziale in quanto sussistono più c/c. ciascuno per ogni impresa e il riconoscimento del debito per la somma di € 85.089,00 di saldo negativo sul conto corrente n.180/91192, oltre interessi ed accessori, maturati e maturandi a far data dal 12.04.2010 e fino al soddisfo, da solo non costituisce autonoma fonte di obbligazione, in mancanza degli estratti conto seppure parziali.

L'appello va pertanto respinto e l'appello incidentale condizionato assorbito dalla decisione.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

#### PQM

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda eccezione o difesa disattesa sull'appello proposto da Italfondario s.p.a. (quale mandataria di ██████████ SPV s.r.l.) nei confronti di ██████████ ██████████ avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo n. 1445/2017 così provvede:

**Rigetta** l'appello e conferma la sentenza;

**Condanna** ██████████ al pagamento delle spese del presente grado in favore di ██████████ ██████████ che liquida in € 9.515,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali e accessori per entrambi i gradi di giudizio.

**Dichiara** che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

Così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 3/11/2021

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppina Mastrodomenico

Dott. Ludovico Delle Vergini

#### Nota

*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.*